

# **COMUNE DI SAN TAMMARO**

**Provincia di Caserta**



**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI  
PER LA COSTITUZIONE E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO  
INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

**(Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE  
E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA  
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

**INDICE**

<b>ART. 1</b>	<b>Oggetto e ambito di applicazione</b>	
<b>ART. 2</b>	<b>Competenza a promuovere o resistere alle liti</b>	
<b>ART. 3</b>	<b>Albo degli Avvocati del Comune</b>	
<b>ART. 4</b>	<b>Requisiti per l’inserimento nell’Albo</b>	
<b>ART. 5</b>	<b>Affidamento di incarichi agli Avvocati iscritti nell’Albo comunale</b>	
<b>ART. 6</b>	<b>Affidamento di incarichi per cause di valore superiore a 52.000 euro</b>	
<b>ART. 7</b>	<b>Affidamento di incarichi ad Avvocati non iscritti all’Albo comunale</b>	
<b>ART. 8</b>	<b>Accettazione dell’incarico - Convenzione</b>	
<b>ART. 9</b>	<b>Corrispettivo</b>	
<b>ART. 10</b>	<b>Cancellazione dall’elenco</b>	
<b>ART. 11</b>	<b>Negoziazione assistita e mediazione - Transazioni</b>	
<b>ART. 12</b>	<b>Registro degli incarichi</b>	
<b>ART. 13</b>	<b>Pubblicità</b>	
<b>ART. 14</b>	<b>Norma di rinvio – Entrata in vigore</b>	
<b>All. “A”</b>	<b>Tabella dei Compensi degli Avvocati del Comune di San Tammaro</b>	
<b>All. “B”</b>	<b>Tabella dei Compensi degli Avvocati del Comune di San Tammaro per le procedure di negoziazione assistita</b>	

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE  
E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

**ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, stabilisce le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di San Tammaro degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni vertenza, sia in sede stragiudiziale (procedure arbitrali e conciliazioni), sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali disciplinati dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**ART. 2 - Competenza a promuovere o resistere alle liti**

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile di Settore a cui afferisce la controversia *ratione materiae* oppure del Responsabile del Servizio Contenzioso. Nella proposta sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente circa l'opportunità di agire o resistere in giudizio. Nella medesima deliberazione, la Giunta Comunale, sussistendo i requisiti di cui al successivo art. 7, può dare indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda ad affidare l'incarico legale a un professionista non inserito nell'Albo.
2. Adottata la deliberazione di cui al precedente comma 1, il Responsabile del Servizio Contenzioso con propria determinazione affida l'incarico legale a un professionista tra quelli inseriti nelle diverse Sezioni dell'Albo comunale di cui al successivo art. 3, tenendo conto della tipologia di contenzioso, con le modalità previste agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento.
3. Il mandato *ad litem* al legale dell'Ente è conferito e sottoscritto dal Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune.

**ART. 3 - Albo degli Avvocati del Comune**

1. Per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale è istituito apposito Albo comunale aperto ai professionisti esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso secondo le modalità descritte nel presente articolo.
2. L'elenco è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:
  - **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**  
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
  - **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**  
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.
  - **Sezione C - CONTENZIOSO PENALE**  
Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.
  - **Sezione D - CONTENZIOSO LAVORISTICO**  
Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.
  - **Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO/FISCALE**  
Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale) - Corte di Cassazione.

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE  
E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

In una "Sezione speciale" sono specificamente individuati i professionisti iscritti alle suddette Sezioni abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori.

3. Il Responsabile del Servizio Contenzioso, al fine di provvedere alla iscrizione degli Avvocati all'Albo comunale, pubblica un Avviso all'Albo Pretorio *on line* e sul sito *web* istituzionale dell'Ente, per un termine comunque non inferiore a 15 giorni. L'Amministrazione ha facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

4. L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta del singolo professionista mediante la presentazione di apposita domanda, entro e non oltre la data fissata dal predetto Avviso, dalla quale devono risultare:

- a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 4 a all'eventuale iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- b) dettagliato *curriculum* professionale, da cui risultino i rami di specializzazione;
- c) espressa dichiarazione:
  - di conoscenza e di accettazione del presente regolamento e dei compensi da esso previsti;
  - di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune nelle materie corrispondenti alla/e Sezione/i indicata/e;
  - di non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di San Tammamo, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio e di rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con il Comune, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico;
  - di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di San Tammamo per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale.

5. Ciascun Avvocato può richiedere di essere inserito in non più di una tra le Sezioni A, B e C e, in ogni caso, in non più di due delle Sezioni indicate al precedente comma 2.

6. I nominativi dei professionisti richiedenti e risultati idonei sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'Albo non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

7. L'Albo può essere altresì utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, ferma restando la libertà del dipendente di scegliere il proprio legale al di fuori dell'elenco. La scelta del professionista tra gli iscritti all'Albo comunale, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

8. L'Amministrazione nel corso della formazione dell'Albo, o anche successivamente, ha il diritto di procedere alla verifica e al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o degli atti di notorietà, relativamente a tutte le domande pervenute ovvero a campione, pena l'esclusione o la cancellazione dall'Albo in caso di accertamento di false dichiarazioni.

9. L'Albo è soggetto ad aggiornamento semestrale, tenendo conto delle domande pervenute rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno. L'esame delle istanze di ammissione pervenute al protocollo dell'Ente avviene entro il mese successivo alla scadenza di ciascun semestre.

#### **ART. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'Albo**

1. Possono essere inseriti nell'Albo gli Avvocati che ne facciano richiesta in possesso dei seguenti requisiti:

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE  
E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 3 anni;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza delle condizioni previste dall'art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
- titolarità di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- assenza, nei confronti propri, del coniuge e di parenti e/o affini fino al 2° grado, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/ 2011.

**ART. 5 - Affidamento di incarichi agli Avvocati iscritti nell'Albo comunale**

1. L'individuazione del professionista da parte del Responsabile del Servizio Contenzioso avviene sulla base della specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) specializzazioni ed esperienze, quali risultano dalla Sezione di iscrizione all'Albo e dal *curriculum* professionale;
- b) foro di competenza della causa da affidare;
- c) casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d) rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- e) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente;
- f) (per i giudizi di valore superiore a € 52.000, di cui al successivo articolo 6) importo richiesto per la prestazione professionale.

2. In relazione al criterio della rotazione indicato alla lettera d) del comma 1, a ciascun legale non può essere conferito più di un incarico per anno solare, a meno che, per il numero ridotto di professionisti inseriti in una determinata Sezione, non si renda necessario superare il predetto limite.

3. In riferimento all'assenza di conflitto di interesse di cui alla lettera e) del comma 1, al momento dell'accettazione dell'incarico il legale, con la sottoscrizione della convenzione, rilascia apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune per la durata del rapporto instaurato e di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente.

4. L'incarico non può essere affidato a professionisti:

- che abbiano in corso incarichi contro il Comune per conto di terzi, pubblici o privati;
- che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati in precedenza;
- che abbiano un contenzioso con il Comune.

5. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

6. L'incarico viene conferito per un solo grado di giudizio, restando nella discrezionalità della Amministrazione ogni successiva determinazione.

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE  
E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

**ART. 6 - Affidamento di incarichi per cause di valore superiore a 52.000 euro**

1. Qualora il valore della causa sia di importo superiore ad € 52.000,00 il Responsabile del Servizio Contenzioso, al fine di individuare l'Avvocato al quale conferire l'incarico, provvede a selezionare tre avvocati ritenuti idonei secondo i criteri di cui alle lettere da a) ad e) del precedente articolo 5 comma 2. Ai legali individuati viene richiesto, a mezzo pec e senza formalismi, un preventivo relativo alla causa da trattare, in ribasso rispetto alle tariffe "minime" previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, ridotte di 1/2.
2. Gli atti e la documentazione inerenti la causa sono messi a disposizione dei legali selezionati ai sensi del comma precedente per almeno cinque giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma 1. Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Servizio Contenzioso, i legali interessati trasmettono al Comune il preventivo.
3. Il Responsabile del Servizio Contenzioso, presa visione dei preventivi, con propria determinazione affida l'incarico legale all'Avvocato che ha presentato le condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente. Qualora nessuno dei legali invitati presenti il preventivo richiesto, ovvero quando, per motivi di urgenza, non sia possibile attivare la procedura prevista dal presente articolo, il Responsabile del Servizio provvede ai sensi del precedente art. 5. In quest'ultimo caso il corrispettivo viene determinato ribassando del 20% l'importo risultante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo (tariffe "minime" ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., ridotte di 1/2).

**ART. 7 - Affidamento di incarichi ad Avvocati non iscritti all'Albo comunale**

1. In via eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo, in caso di prestazione professionale di alta specializzazione ovvero di giudizio di particolare rilievo per l'Ente. In ogni caso, per il conferimento dell'incarico, devono sussistere la presenza dei requisiti per l'inserimento nell'Albo di cui all'art. 4 e l'assenza delle cause ostative previste dall'art 5 comma 4.
2. Si considerano "*di alta specializzazione*" le prestazioni professionali che, avuto riguardo alla materia oggetto del contendere, risultino di non comune complessità. Si considerano "*di particolare rilievo*" i giudizi di valore superiore a 260.000 euro.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 comma 1 – ultimo capoverso del presente regolamento, la valutazione circa la sussistenza nel caso concreto dei requisiti illustrati al comma 2 spetta al Responsabile del Servizio Contenzioso, sentito il Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia *ratione materiae*.

**ART. 8 - Accettazione dell'incarico - Convenzione**

1. Il professionista accetta l'incarico attraverso la sottoscrizione di una convenzione con il Comune, ove sono disciplinati le modalità di espletamento dell'incarico e il relativo compenso nonché gli obblighi reciproci delle parti.
2. L'atto convenzionale, in particolare, dovrà espressamente contenere:
  - a) il compenso professionale, che viene determinato con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento;
  - b) l'obbligo in capo al legale incaricato:
    - b.1) di osservare il codice deontologico e, in particolare, di rispettare il segreto d'ufficio e di non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento del mandato, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito;
    - b.2) di prestare, senza compensi ulteriori, l'assistenza di carattere legale (comprensiva anche di eventuali pareri scritti) relativa alla questione dedotta in giudizio;
    - b.3) di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE  
E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA  
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

l’esito delle singole udienze, con l’indicazione dell’attività posta in essere;

**b.4)** di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

**b.5)** di redigere parere scritto in ordine a eventuali proposte di transazione giudiziale, pur restando nella discrezionalità dell’Amministrazione la decisione in merito all’atto transattivo;

**b.6)** di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

- c)** la dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità relative all’incarico, con impegno di comunicare tempestivamente l’eventuale insorgenza delle stesse successivamente al conferimento del mandato.

### **ART. 9 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo (onorario) spettante al professionista è determinato in base alla giurisdizione ed al valore della causa.
2. Per i contenziosi di valore non superiore ad € 52.000,00 si applicano le tariffe previste nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera “A”.
3. Per i contenziosi di valore superiore ad € 52.000,00 il corrispettivo spettante al legale incaricato è quello risultante dal preventivo offerto ai sensi del precedente art. 6 comma 1, ovvero quello determinato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6.
4. Alle somme risultanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 sono aggiunte le spese generali pari al 15%, eventuali spese vive documentate, IVA e CPA.
5. Il legale è tenuto a presentare la parcella entro 30 giorni dalla conclusione dell’incarico. Il pagamento della prestazione professionale avviene a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e eventuale documentazione comprovante le spese vive sostenute.
6. Qualora la sentenza - favorevole all’Ente - condanni la controparte al pagamento delle spese legali con attribuzione diretta al legale del Comune, detta somma dovrà essere riscossa direttamente nei confronti della controparte. Nel caso in cui non sia prevista l’attribuzione diretta, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell’Ente e con la sola anticipazione delle spese vive, l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata.

### **ART. 10 - Cancellazione dall’elenco**

1. La cancellazione dall’Albo comunale viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Contenzioso per i professionisti che:
  - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’elenco;
  - abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di iscrizione all’Albo;
  - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - promuovano giudizi avverso l’Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente;
  - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

### **ART. 11 – Negoziazione assistita e mediazione - Transazioni**

1. Il Comune può ricorrere ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti (“*Alternative Dispute Resolution*”) previsti dalla legge (negoziiazione assistita, mediazione, ecc.). Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE  
E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA  
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

162/2014, nei casi previsti dal presente comma il Responsabile del Servizio Contenzioso nomina il legale che rappresenta l’Ente tra gli iscritti all’Albo di cui all’art. 3. Tale incarico non viene considerato ai fini dell’applicazione dell’art. 5 comma 2 del presente regolamento.

2. Nei casi di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 162/2014, il corrispettivo dovuto al legale incaricato è calcolato secondo gli importi e le maggiorazioni definiti dalla tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera “B”, ai quali si aggiungono IVA e CPA. Qualora l’Avvocato incaricato per la procedura di negoziazione assistita venga nominato in seguito per la rappresentanza in giudizio del Comune in relazione al medesimo contenzioso, non è dovuto alcun compenso professionale per la prestazione resa ai sensi del presente articolo.

3. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ovvero qualora ne ravvisi l’utilità, ha facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti, secondo i criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.

4. Per tutti i giudizi in cui il Comune ha già conferito incarico a un avvocato, il Servizio Contenzioso può chiedere al professionista una dettagliata relazione circa l’andamento processuale al fine di valutare l’opportunità di un eventuale accordo transattivo, tenendo conto della disponibilità della controparte.

5. Il Servizio Contenzioso, valutata la convenienza per l’Ente della transazione, invita il legale a stilare lo schema di atto di transazione, il quale formerà oggetto di proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio comunale, in base alle rispettive competenze.

6. L’atto transattivo deliberato dalla Giunta (o dal Consiglio comunale) secondo quanto previsto ai commi precedenti, deve essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all’art. 68 del R.D. n. 1578/1933, convertito in legge n. 36/1934.

7. Per le liti in cui il Comune non è costituito in giudizio, qualora si ravvisi un’utilità per l’Ente, il Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, con l’assistenza del Servizio Contenzioso interloquisce con la controparte. Ove si raggiunga un accordo, il Servizio Contenzioso provvede a redigere lo schema di atto transattivo, procedendo secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti.

#### **ART. 12 - Registro degli incarichi**

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un “*Registro degli incarichi legali conferiti*” la cui tenuta è affidata al Servizio Contenzioso, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari e le informazioni principali circa lo svolgimento dello stesso.

#### **ART. 13 - Pubblicità**

1. L’Albo degli Avvocati del Comune è reso pubblico secondo quanto previsto dai regolamenti interni e, comunque, nelle forme ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

#### **ART. 14 - Norma di rinvio – Entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice di deontologia forense.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.



**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE  
E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

--- ALLEGATO A ---

**TABELLA DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI  
DEL COMUNE DI SAN TAMMARO  
(contenziosi con valore fino a € 52.000)**

<b>CONTENZIOSO CIVILE - TRIBUTARIO - LAVORISTICO</b>				
<i>Giurisdizione</i>	<b>GIUDICE DI PACE</b>			
<i>Valore causa</i>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	---
<i>Compenso</i>	€ 300,00	€ 500,00	€ 800,00	---
<i>Giurisdizione</i>	<b>TRIBUNALE/CORTE D'APPELLO – COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUDICE DEL LAVORO</b>			
<i>Valore causa</i>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	<i>Da € 26.001 a € 52.000</i>
<i>Compenso</i>	€ 500,00	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.600,00
<i>Giurisdizione</i>	<b>CORTE DI CASSAZIONE</b>			
<i>Valore causa</i>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	<i>Da € 26.001 a € 52.000</i>
<i>Compenso</i>	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 1.800,00
<b>CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO</b>				
<i>Giurisdizione</i>	<b>TAR</b>			
<i>Valore causa</i>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	<i>Da € 26.001 a € 52.000</i>
<i>Compenso</i>	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 1.800,00
<i>Giurisdizione</i>	<b>CONSIGLIO DI STATO</b>			
<i>Valore causa</i>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	<i>Da € 26.001 a € 52.000</i>
<i>Compenso</i>	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00
<b>CONTENZIOSO PENALE</b>				
Si applicano le tariffe “minime” - ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014 - previste dalla tabella n. 15 allegata al medesimo decreto e successive modifiche e integrazioni, ridotte del 50%.				

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE  
E TUTELA DEL COMUNE DI SAN TAMMARO INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
(adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2017)**

--- ALLEGATO B ---

**TABELLA DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI  
DEL COMUNE DI SAN TAMMARO  
PER LE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

<i>Valore della causa</i>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 26.000</i>	<i>Oltre € 26.000</i>
<i>Compenso</i>	<b>€ 40,00</b>	<b>€ 80,00</b>	<b>€ 120,00</b>
<i>Particolare complessità<sup>1</sup></i>	<b>Maggiorazione del 25%</b>		
<i>Esito positivo<sup>2</sup></i>	<b>Maggiorazione del 25%</b>		

---

<sup>1</sup> La particolare complessità della procedura si valuta tenendo conto della specificità della materia del contendere e del numero di incontri tenuti dai legali.

<sup>2</sup> L'esito positivo della procedura si riscontra nel caso in cui il contenzioso si risolva prima della costituzione in giudizio del Comune.